



**Determinazione Dirigenziale
n. 19 del 4 maggio 2020**

**Oggetto: Applicazione sanzioni per inadempimenti versamento diritto annuale 2018. –
Proposta Infocamere S.c.p.a. – Determinazioni.**

Il Capo Area Supporto Interno

- Tenute presenti le disposizioni di legge concernenti il diritto annuale a favore delle Camere di Commercio;
- Visto l'art. 34 del Decreto legge 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.2.1982, n. 51, il quale introduce il diritto annuale che le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono annualmente versare alle rispettive Camere di Commercio;
- Visto l'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, come successivamente modificato, il quale dispone che le sanzioni amministrative per il caso di tardivo od omesso pagamento vengono applicate secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472 e nell'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 11.5.2001, n. 359, contenente il regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale, con il quale vengono fissati, tra l'altro, i presupposti, i requisiti e i soggetti obbligati al pagamento del tributo, nonché le modalità e i termini di versamento;
- Visto il Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 27.1.2005, n. 54, contenente il regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale, con il quale vengono definite le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 472/1997 al tributo camerale;
- Vista la determinazione n. 178 dell'11.9.2018, con la quale il Segretario Generale delegava il Capo Area Supporto Interno della Camera alle funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni connesse al diritto annuale;
- Tenuto presente il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 9 dell'8.11.2018;
- Vista la deliberazione n. 10 dell'8.11.2018, con la quale il Consiglio Camerale, in occasione dell'emissione del ruolo per l'annualità 2015, ha deliberato per tre anni consecutivi di applicare soltanto la sanzione base del 30%;
- Tenuto conto che per l'annualità 2018, a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale 21.12.2018 le Camere della Sicilia sono state autorizzate ad incrementare del 50% la misura del diritto annuale degli anni 2018 e 2019, ai sensi del comma 784 dell'art. 1 della Legge 27.12.2017, n. 205, e contestualmente è stato disposto che il versamento dell'integrazione relativa al 2018 doveva essere versata entro il termine di pagamento del diritto annuale 2019;
- Rilevato, pertanto, che tale situazione ha determinato per lo stesso diritto annuale due scadenze, la prima relativa alla misura base del diritto annuale con l'incremento del 20% per la realizzazione dei progetti precedentemente autorizzati dal Ministero entro il 2 luglio 2018 e

- la seconda limitatamente alla maggiorazione del 50% entro il 1° luglio 2019, termine prorogato per alcune categorie di imprese al 30 settembre 2019;
- Vista, a tal proposito la riunione a livello regionale tra funzionari di Infocamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale che gestisce i programmi concernenti la gestione del diritto annuale per tutte le Camere italiane, e i responsabili del servizio sul diritto annuale delle Camere siciliane, tenutasi a Palermo il 12 febbraio scorso, nella quale è stata affrontata la questione della gestione delle sanzioni per le violazioni del versamento del diritto annuale 2018;
 - Preso atto che secondo quanto discusso e sulla base del documento contenente il resoconto dell'incontro regionale, fatto pervenire da Infocamere il 18 marzo 2020, dal quale si evince che sulla base della consolidata impostazione dell'archivio nazionale sulla gestione del diritto annuale, peraltro condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico, Infocamere non può gestire la casistica determinata dal citato decreto ministeriale, atteso che sarebbe richiesta la facoltà di gestione di un doppio importo, misura base più 20% e maggiorazione del 50% e di una doppia scadenza, 2 luglio 2018 e 1 luglio 2019, a fronte di una impostazione ritenuta tecnicamente insuperabile e data dalla semplice connessione che è stata data al sistema costituita dall'anno di competenza, dall'ente camerale e dalla posizione Rea;
 - Rilevato che qualora si ritenesse di individuare come unica data quella collegata alla scadenza del termine di pagamento della misura base del diritto più il 20%, 2 luglio 2018, ci si troverebbe di fronte ad una difformità rispetto alle disposizioni del citato decreto, sarebbe penalizzante per le imprese, esponendo gli enti siciliani a possibili contenziosi in ordine alla sanzione e agli interessi sull'integrazione del 50%, nella considerazione che il termine di pagamento come da decreto veniva fissato all'1 luglio 2019 (termine del diritto annuale 2019);
 - Rilevato che una eventualità del genere colpirebbe anche chi ha pagato l'integrazione tra il 21 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019, con il risultato dell'applicazione della relativa ingiustificata sanzione;
 - Rilevato che, al fine di individuare una unica scadenza alla quale rapportare la situazione degli stati di pagamento o di inadempimento relativamente al diritto annuale 2018 da parte degli utenti, Infocamere, sulla base di una articolata esposizione della problematica, propone di individuare, dopo il termine per il ricorso al ravvedimento operoso, quale unica scadenza la data del 30 settembre 2019, auspicando che l'adesione alla proposta sia effettuata unanimemente da tutte le Camere siciliane;
 - Preso atto che a fronte della impossibilità di gestire l'iter sanzionatorio fissando due termini di scadenza degli adempimenti per il versamento del diritto annuale 2018, uno legato all'importo della misura base più il 20% ed uno legato all'integrazione del 50%, al fine di evitare possibili contenziosi, penalizzando quelle imprese che hanno inevitabilmente effettuato in due soluzioni il pagamento del tributo per l'anno 2018, qualora venisse scelta la data del 2 luglio 2018, di aderire alla proposta di Infocamere, fissando un unico termine, 30 settembre 2019, al quale legare l'iter sanzionatorio per gli inadempienti;
 - Richiamato l'art. 4 del citato regolamento camerale, approvato con deliberazione del consiglio Camerale n. 9/2018, il quale prevede che i rapporti tra Camera di Commercio e contribuente devono essere ispirati ai principi della collaborazione e della buona fede, né possono essere irrogate sanzioni a fronte di indicazioni contenute negli atti camerali;
 - Preso atto dei contatti intercorsi con alcuni responsabili del servizio delle altre Camere siciliane;

DETERMINA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, a fronte della impossibilità operativa di gestire l'iter sanzionatorio con due termini di scadenza degli adempimenti per il versamento del diritto annuale 2018, di aderire alla proposta di Infocamere s.c.p.a., effettuata in data 12 febbraio 2020 e riportata nel citato resoconto fatto pervenire il 18 marzo 2020, fissando un unico termine, 30 settembre 2019, al quale legare l'iter sanzionatorio per gli inadempienti;

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti”.

Il Capo Area Supporto Interno
Dott. Vito D'Antona

Originale firmato depositato in Segreteria